

Roberto Caso, *La chiamavano Trinità (parodia, caricatura, pastiche)*, ma è tutto un equilibrio (instabile) sulla follia della proprietà intellettuale, in *Foro it.* 2026, IV, 208 (preprint giugno 2026)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA; Grande Sezione; sentenza 14 aprile 2026, causa C-590/23; Pres. Lenaerts, Rel. Ziemele, Avv. gen. Emiliou (concl. conf.); CG, YN c. Pelham GmbH, SD, UP.

Diritti d'autore – Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni – Nozione di pastiche (Trattato FUE, art. 118; • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 11, 13, 17; • direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, art. 2, 5).

Diritti d'autore – Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni – Pastiche – Presupposti – Riconoscibilità (Trattato FUE, art. 118; • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 11, 13, 17; • direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, art. 2, 5).

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: l'eccezione relativa al «pastiche», ai sensi di tale disposizione, non ha carattere residuale (*Auffangtatbestand*), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (*sampling*), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse. (1)

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi. (2)

Nota di richiami

(1-2) Non constano precedenti in termini. La corte era già stata chiamata a pronunciarsi nell'ambito del caso Pelham riguardante il *sampling* musicale in riferimento, tra l'altro, alla nozione di diritto di riproduzione: v. Corte giustizia Unione europea, sent. 29 luglio 2019, causa n. 476/17, Pelham I, in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n.1336, la quale aveva statuito che «l'art. 2, lett. c), direttiva 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione dev'essere interpretato, alla luce della carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all'utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell'inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all'ascolto».

La Corte di giustizia aveva già statuito che, in base all'art. 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/Ce, la parodia costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea, ma non si era pronunciata ancora sulla nozione di pastiche: v. Corte giustizia Unione europea, sent. 3 settembre 2014, causa n. 201/13, Deckmyn, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1492, in base alla quale: «[l']art. 5, par. 3, lett. k), direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio; la nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata; ciò premesso, l'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. k), direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli art. 2 e 3 di tale direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia ai sensi del citato art. 5, par. 3, lett. k); spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se - partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia - l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. k), direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio».

Per un primo breve commento alla sentenza in epigrafe v. S. JAKES, *All you need is dialogue: the CJEU interprets 'pastiche' in Pelham II*, in *Kluwer Copyright Blog*, 27 aprile 2026, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog>

Sul problema giuridico oggetto del giudizio della corte si era espressa la EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, *Opinion of the European Copyright Society on CG and YN v Pelham GmbH and Others, Case C-590/23 (Pelham II)*, 6 novembre 2024, <https://europeancopyrightsociety.org>: «[t]he meaning of pastiche cannot be understood as a mere imitation of an artistic style and it need not entail an explicit interaction with the original work. The presence of humour or mockery is not a necessary requirement for the application of the pastiche exception. Also, the expression resulting from the exercise of the pastiche exception need not itself be an original work. Finally, the intention of the user to create pastiche plays no role in the review of the legality of any given use. At the same time, legitimate forms of pastiche need to have their own features that are distinguishable from the copyrighted expression in pre-existing works used as source materials. Overall the use of the pastiche exception for purposes of musical sampling, as in the underlying Metall auf Metall case, complies with all the three steps of Article 5(5) ISD».

Sul conflitto tra parodia e diritto d'autore v. Cass., ord. 30 dicembre 2022, n. 38165, in *Foro it.*, 2023, I, 790, con nota redazionale e commento di R. CASO, *Il diritto d'autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali*, ivi riferimenti cui adde da ult. E. DERCLAYE, *This is the pre-copy-edited version of the article. To what extent is the parody exception truly harmonised? An empirical analysis of the Member States' case law post-Deckmyn*, in *IPQ* 2023, 2, 79; D. FABRIS, *Laughing Is Not an Exception! An Italian Perspective on the Autonomous Protection of Parodies Beyond Elaboration*, in *IIC* (2024) 55, 530–556; G. REMOTTI, *Diritto d'autore e libertà di espressione: eccezioni e limitazioni quali user rights?*, in M. PERINI (a cura di), *La tutela dei diritti nell'era della riproduzione artistica digitale*, Firenze, FUP-Usiena Press, 2025; M. BORGHI, *The Legal Nature of Parody in Copyright Law: Learning from the Italian Way*, in 11 *The Italian Law Journal*, 2025, n. 1, 29; R. CASO, *La*

parodia come opera dell'ingegno: l'esperienza italiana e lo spettro della proprietà intellettuale europea, in *Dir. informazione e informatica*, 2025, 895.

Sui meccanismi di flessibilità del diritto d'autore che includono le eccezioni e limitazioni v. C. SGANGA, T.E. SYNODINOU, *Flexibilities in Copyright Law*, London, Routledge, 2026.

Sul concetto di nozione autonoma del diritto dell'Unione europea v. C. BERGOMI, *Comparative law and autonomous concepts. The making of common european meanings*, Torino, Giappichelli, 2025 [R. CASO].

* * *

La chiamavano Trinità (parodia, caricatura, pastiche), ma è tutto un equilibrio (instabile) sulla follia della proprietà intellettuale

Di ROBERTO CASO

1. Un pastiche per iniziare

Il titolo di questo commento è un pastiche composto da parole tratte da titoli di film e testi di canzoni. Ma l'autore può ritenersi ragionevolmente al riparo da minacciose istanze di tutela da parte di aggressivi titolari di diritti di proprietà intellettuale. Il titolo è forse brutto, non particolarmente originale e difficilmente susciterà ilarità nel lettore. Tuttavia, nel segno della libertà di espressione del pensiero, queste parole si muovono in uno spazio di immunità dal diritto d'autore.

La sentenza della Corte di giustizia che aggiunge un capitolo fondamentale alla saga del caso Pelham espande i confini della libertà o lascia sostanzialmente immutata la mappa che dovrebbe guidare l'interprete? La risposta è positiva solo se ci si accontenta di calcare le anguste vie delle eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva, è invece negativa se si osa esplorare le immense praterie lasciate libere dalle contraddizioni (schizofreniche) del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Delle praterie si dirà – per alimentare un po' di suspense – in chiusura, delle vie anguste tocca disquisire fin da subito.

2. Il giusto equilibrio tra proprietà intellettuale e libertà di espressione: la nozione di pastiche e la persona consapevole

In questa occasione il gioco imprevedibile del giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali cioè tra diritto della proprietà intellettuale e libertà di espressione del pensiero si è leggermente spostato a favore della libertà. Per giungere a tale risultato la corte di Lussemburgo ha sostanzialmente seguito le conclusioni dell'Avvocato generale e l'opinione della European Copyright Society¹. L'espedito utilizzato è quello di spezzare l'unità dell'eccezione dall'art. 5, par. 3, lett. k), direttiva 2001/29 per definire, mediante l'arma della nozione autonoma del diritto unionale, il pastiche in modo differente dalla parodia.

Il pastiche dunque «non ha carattere residuale, ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il “campionamento” (sampling), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse».

¹ EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, *Opinion of the European Copyright Society on CG and YN v Pelham GmbH and Others, Case C-590/23 (Pelham II)*, 6 novembre 2024, <https://europeancopyrightsociety.org>

Com'è stato prontamente rilevato da un'autorevole esperta della materia², l'intento di estendere gli spazi di libertà è apprezzabile, ma un'accoglienza trionfalistica del precipitato interpretativo è assolutamente fuori luogo. Rimangono infatti aperte una serie di questioni:

a) qual è la definizione del terzo aspetto della Trinità, cioè la caricatura?

b) se il pastiche può (ma non deve) avere un carattere umoristico, ciò vuol dire che la parodia, a sua volta indissolubilmente legata all'umorismo, è una sottocategoria del pastiche?

c) se la parodia è una sottocategoria del pastiche che senso ha distinguere le due nozioni?

Insomma, lungi dal rappresentare il raggiungimento di uno stabile equilibrio tra proprietà intellettuale e libertà di espressione Pelham II si appresta a diventare la leva per scatenare un infinito contenzioso che si delizierà con nuove diatribe su come determinare i confini dei tre concetti: parodia, caricatura e pastiche.

L'aspetto più rilevante ed encomiabile della sentenza sta nell'aver neutralizzato l'elemento soggettivo dell'eccezione: ciò che conta non è l'intenzione di chi effettua il pastiche, ma il fatto che quest'ultimo sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi. Questo ragionamento è encomiabile perché si distacca da teorie estetiche come quella crociana che attribuiscono all'intento trasformativo (l'intuizione artistica) un effetto salvifico³. Ciò che conta è il dialogo tra autore e pubblico, perché la scienza e le arti si costruiscono nel dialogo e i pensieri, a dispetto del diritto positivo e del lessico giuridico della proprietà intellettuale, non sono beni immateriali dai confini ben delimitati che si trasferiscono da una mente all'altra, come le mele e gli appartamenti si trasferiscono da venditore e acquirente⁴.

Tuttavia, anche questo piccolo tributo a una concezione dialogica (e dunque kantiana⁵) del diritto d'autore ha un prezzo: quello di far leva su una finzione giuridica – la riconoscibilità da parte di una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi – che diventa uno standard plasmabile dagli interpreti. La finzione ricorda il mitico «normale ascoltatore» adoperato dalla giurisprudenza italiana nei casi di plagio della musica pop per dare, più o meno arbitrariamente, prevalenza alla melodia come unico elemento rilevante per il giudizio⁶. Come l'ascoltatore medio anche la «persona consapevole» non ha mai fatto apparizione sulla scena della realtà, ragion per cui dovremo attendere che lo standard sia riempito di significato.

² S. JAKES, *All you need is dialogue: the CJEU interprets 'pastiche' in Pelham II*, in *Kluwer Copyright Blog*, 27 aprile 2026, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog>

³ M.C. PIEVATOLO, *Fra cose e persone: D'Annunzio c. Scarpetta (1908). Critical Intellectual Property and Monopoly First meeting on D'Annunzio c. Scarpetta (Tribunale di Napoli, 1908)*, Trento, 9 May 2024, in Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11163103>: «[i]n un diritto d'autore inteso al modo di Fichte l'originalità della forma espressiva fonda una sorta di proprietà basata sull'individualità: le idee restano comuni, mentre l'espressione delle idee, con uno stile personale, diventa oggetto di esclusiva. Qui non contano più le persone, ma le qualità delle cose. Ciò mette a repentaglio la legittimità della parodia, perché un parodista può anche essere molto fedele al testo originale, per esempio quando lo rende ridicolo semplicemente recitandolo con un pesante accento regionale. Ci aspetteremmo dunque che in un regime di proprietà intellettuale la traduzione rimanga libera, perché l'espressione delle idee è del traduttore e non dell'autore, mentre la parodia, proprio per il suo carattere imitativo, sia più o meno fortemente limitata. Ma è avvenuto esattamente l'opposto: le traduzioni, anche se sono espressioni diverse rispetto all'originale, richiedono l'autorizzazione dell'autore; le parodie invece sono libere. Questo paradosso è dovuto all'applicazione al concetto di proprietà intellettuale, già di per sé discutibile, di una teoria estetica altrettanto discutibile [...]: quella implicita nella perizia di Benedetto Croce per la quale l'espressione è accidentale e conta solo l'intuizione artistica. Così diventa lecito avere espressioni identiche o molto simili, ma diverse perché diversamente ispirate, cioè basate su un'idea diversa; e, di converso, diventa anche illecito esprimere una stessa idea in una lingua diversa da quella dell'originale, perché appunto l'idea è la medesima. Se questa dottrina venisse applicata sistematicamente, le idee stesse sarebbero esposte al rischio di essere a loro volta trasformate in oggetti di proprietà».

⁴ M.C. PIEVATOLO, *Improprietà intellettuale. Ricostruire il diritto d'autore*, 2024-2026, <https://btfp.sp.unipi.it/dida/cristallo/index.xhtml>

⁵ Cfr. M.C. PIEVATOLO, *La comunicazione del sapere. La questione del diritto d'autore*, 2007-2008, <https://btfp.sp.unipi.it/dida/fpa/index.xhtml>; A. Drassinower, *What's Wrong with Copying?*, Boston (Ma.), Harvard University Press, 2015.

⁶ R. CASO, *Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche*, in R. CASO (a cura di), *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2011, 5, 19 ss.

In definitiva, le contorsioni di Pelahm II dipendono dalla natura intrinseca delle eccezioni e limitazioni del diritto d'autore che sono meccanismi giuridici pensati da un legislatore il quale premia i monopoli intellettuali e condanna la libertà di espressione del pensiero a muoversi in un labirinto di vicoli strettissimi.

A poco vale invocare futuri chiarimenti dalla Corte di giustizia e delle giurisdizioni nazionali⁷, l'equilibrio (instabile) delle eccezioni e limitazioni si affaccia sul baratro della follia concettuale della proprietà intellettuale.

3. La libertà nelle pieghe delle contraddizioni fondamentali

Ed eccoci giunti al finale che avevamo promesso dopo aver alimentato un po' di suspense. Il vero scudo della libertà di espressione del pensiero è rappresentato dalle contraddizioni fondamentali del diritto d'autore e cioè da quelle contenute nei suoi principi costitutivi: la creatività (originalità) e la dicotomia tra idea (non protetta) ed espressione (protetta).

Da questa prospettiva Pelham II non sposta di una virgola il quadro antecedente alla sua pubblicazione.

Lo dimostra la tradizionale giurisprudenza italiana in materia di parodia e dintorni dal caso D'Annunzio contro Scarpetta⁸ fino al caso Zingara⁹ ora messa a rischio dall'ultima giurisprudenza di Cassazione¹⁰.

Come si è avuto modo di rilevare in altre occasioni¹¹, il fatto che la legge italiana sul diritto d'autore non contenga una specifica eccezione di parodia o di altre forme di creatività simili come la caricatura e il pastiche ha spinto i giudici italiani, con più facilità di altri giudici europei, a percorrere le praterie lasciate libere dalla creatività e dalla dicotomia idea/espressione.

Non c'è alcun principio giuridico che obbliga l'interprete a formulare un problema attinente alla parodia, alla satira, alla caricatura, al pastiche e a tutte le forme analoghe di espressione in termini di eccezione al diritto d'autore. Che ci sia o no un'eccezione specifica nella legge, l'interprete può scegliere di formulare il problema in termini di conflitto tra due forme di creatività e risolverlo determinando se la seconda opera (ad esempio, parodistica) sia un'opera originale autonoma¹². Che si tratti una parodia come nei casi D'Annunzio c. Scarpetta o Tamaro c. Luttazzi¹³ o che si tratti di una citazione senza attribuzione di paternità (forse definibile pastiche) come nel caso Zingara, la conclusione non cambia: è la libertà di espressione del pensiero a prevalere e di converso e il potere censorio della proprietà intellettuale a recedere.

La tendenziale prevalenza della libertà di espressione del pensiero poggia su alcuni presupposti:

- a) non è possibile tracciare confini precisi delle tante forme di trasformazione delle opere precedenti, pertanto, è inutile e controproducente provare a distinguere parodia, satira, caricatura, pastiche ecc.;
- b) il criterio della concorrenza economica è messo fuori gioco dal fatto che le opere trasformatrici si rivolgono a un pubblico differente: chi comprirebbe Scarpetta come sostituto di D'Annunzio?

⁷ Cfr. JAKES, *All you need is dialogue*, cit.

⁸ Trib. Napoli 27 maggio 1908, in *Foro it.*, Rep. 1909, voce *Diritti d'autore*, n. 18, per esteso in *Giur it.*, 1909, I, 370, 37 nonché in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, anno XLIX serie VI, 16 febbraio 1909, n. 4, 370, <https://zenodo.org/records/11168292>

⁹ Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, in *Foro it.*, 2015, I, 2031, con commento di G. CASABURI.

¹⁰ Cass., ord. 30 dicembre 2022, n. 38165, in *Foro it.*, 2023, I, 790 sul caso Zorro.

¹¹ R. CASO, *Il diritto d'autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali*, in *Foro it.*, 2023, I, 806; *La parodia come opera dell'ingegno: l'esperienza italiana e lo spettro della proprietà intellettuale europea*, in *Dir. informazione e informatica*, 2025, 895.

¹² Cfr. M. BORGHI, *The Legal Nature of Parody in Copyright Law: Learning from the Italian Way*, in 11 *The Italian Law Journal*, 2025, n. 1, 29.

¹³ Trib. Milano 29 gennaio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, 1426.

c) il diritto morale d'autore è da maneggiare con estrema cautela perché, in quanto sganciato dal criterio della concorrenza economica, si presta all'abuso del potere censorio intrinseco nella proprietà intellettuale.

In tempi di declino della democrazia e di ascesa dell'autocrazia i monopoli intellettuali costituiscono potenti strumenti di compressione della libertà di informazione ed espressione del pensiero. Dalle più alte giurisdizioni come la Corte di giustizia è auspicabile aspettarsi qualcosa di più coraggioso – anche solo in forma di *obiter dictum* – che semplici manipolazioni cosmetiche di quel pasticciaccio brutto delle eccezioni e limitazioni alla proprietà intellettuale.